



ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

DIPARTIMENTO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

CREDITO PARTECIPAZIONI E PREVIDENZA INTEGRATIVA

VADEMECUM DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Marzo 2016

Nota

La presente raccolta intende fare il punto sugli adempimenti, gli obblighi introdotti e le norme di finanza pubblica in tema di società partecipate dagli Enti locali.

Il documento, che non ha la pretesa di essere esaustivo, è rivolto alle Società direttamente partecipate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, in ottemperanza all'obiettivo gestionale assegnato dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 250 del 20 febbraio 2015 e n. 1149 del 31 luglio 2015 al dirigente della struttura credito, partecipazioni e previdenza integrativa.

VADEMECUM DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

In tale vademecum sono state raccolte e sintetizzate, per argomento, i principali adempimenti e la relativa normativa posta a carico delle società partecipate, direttamente ed indirettamente dalle amministrazioni pubbliche.

1. Composizione e compensi dei membri dei Consigli di amministrazione	4
2. Reclutamento e costi del personale e affidamento lavori	11
3. Divieto di aumenti di capitale o trasferimenti straordinari per le società è in perdita da tre esercizi consecutivi...	15
4. Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di stabilità 2014")	16
5. Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "Legge di stabilità 2015")	20
6. Trasparenza e anticorruzione	22
7. Modalità di esercizio del controllo analogo	29
8. Diagnosi energetica	30
9. Legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. "Legge Madia")	31
10. Principali interpretazioni giurisprudenziali	36

Composizione e compensi dei membri dei Consigli di amministrazione (continua)

Oggetto	Contenuto	Riferimento normativo
Composizione organo amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> - amministratore unico; - 3 oppure 5 membri, a seconda della rilevanza e della complessità delle attività svolte. 	articoli 4 e 5 decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
Parità di accesso (c.d. "quote rosa") negli organi di amministrazione e di controllo	Nomina, da statuto, e garanzia nella rappresentanza di almeno un terzo del genere femminile in ciascun organo di amministrazione e di controllo a composizione collegiale delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.	articolo 2 D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251
Divieto assegnazione incarichi dirigenziali/direttivi a soggetti collocati in quiescenza	Divieto di attribuzione di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza in organi di governo degli enti e società controllate e partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Regione.	<p>articolo 5, comma 9 decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e articolo 6 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90</p> <p>articolo 9, comma 5bis della legge regionale n. 13/2014</p> <p>Circolari del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015</p>

Composizione e compensi dei membri dei Consigli di amministrazione (continua)

Oggetto	Contenuto	Riferimento normativo
Riduzione ai compensi degli amministratori e dei sindaci	<p>Dal 31 maggio 2010, il compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo delle società possedute in maniera totalitaria è ridotto del 10%.</p> <p>Dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate, inclusa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.</p>	<p>articolo 6, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</p> <p>articolo 4 decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95</p>
Limitazioni per gli organismi strumentali in perdita sistematica	<p>A decorrere dall'esercizio 2015, le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivo rappresenta giusta causa ai fini</p>	<p>articolo 1, comma 554 legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "legge di stabilità 2014")</p>

Composizione e compensi dei membri dei Consigli di amministrazione (continua)

Oggetto	Contenuto	Riferimento normativo
Limitazioni per gli organismi strumentali in perdita sistematica (continua)	della revoca degli amministratori.	
Principio di omnicomprensività della retribuzione per dipendenti pubblici negli organi di amministrazione	Principio di omnicomprensività della retribuzione per i dipendenti pubblici che ricoprono cariche nell'organo amministrativo, ad esclusione del diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate. Obbligo da parte dei dipendenti di riversare i relativi compensi all'amministrazione/società di appartenenza al fondo di finanziamento del trattamento economico accessorio.	articolo 4 decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
Organo deputato a determinare i compensi Remunerazione di particolari cariche	<p>I compensi sono stabiliti all'atto della nomina e, per i successivi mandati, in sede assembleare.</p> <p>Lo statuto può prevedere la remunerazione per particolari cariche determinate dal consiglio di amministrazione, previo parere rilasciato dal collegio sindacale. L'assemblea può determinare un ammontare complessivo per i compensi dell'intero consiglio di amministrazione, ivi compresi gli</p>	<p>articolo 2389 codice civile</p> <p>articolo 2389, comma 3 codice civile</p>

	amministratori investiti di particolari cariche.	
--	--	--

Composizione e compensi dei membri dei Consigli di amministrazione (continua)

Oggetto	Contenuto	Riferimento normativo
Limite tetto massimo NAZIONALE compensi amministratori e dipendenti di società	TETTO MASSIMO COMPENSI amministratori e dipendenti di società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni → trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.	articolo 13 decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che ha sostituito l'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
Limite tetto massimo REGIONALE trattamento indennitario Presidente della Regione Valle d'Aosta	A decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2014 , i <u>compensi annuali lordi onnicomprensivi</u> spettanti ai componenti di <u>organi di gestione e di controllo di società controllate direttamente dalla Regione o indirettamente in gestione speciale per il tramite della Finaosta S.p.a.</u> , superiori a 60.000 euro, sono ridotti del 40% limitatamente all'eccedenza e non possono comunque essere determinati in misura superiore a euro	articolo 6, comma 1 legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 Regione Autonoma Valle d'Aosta

	<p>160.000.</p> <p>A decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2015, il <u>trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo</u> dei singoli componenti di organi di amministrazione e di controllo di società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione non può superare il 70% del trattamento indennitario del Presidente della Regione.</p>	<p>articolo 9, comma 1 legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 Regione Autonoma Valle d'Aosta</p>
	<p>Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito <i>internet</i> i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società.</p>	<p>articolo 13, comma 5bis decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66</p>
Rimborsi spese	<p>Applicazione, salvo che i regolamenti interni societari non prevedano già condizioni e limiti al rimborso meno onerosi, delle condizioni e dei limiti stabiliti per i consiglieri regionali per il rimborso spese sostenute e documentate dai componenti degli organi di amministrazione delle società controllate, anche indirettamente dalla Regione.</p>	<p>articolo 4 legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19</p>

Composizione e compensi dei membri dei Consigli di amministrazione (continua)

Oggetto	Contenuto	Riferimento normativo
<i>Fringe benefit</i>	<p>A decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2015, i <i>fringe benefit</i> riconosciuti agli amministratori delle società controllate direttamente e indirettamente dalla Regione non possono superare il 10% del trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo. Il limite si applica anche ai titolari di incarico dirigenziale e al personale direttivo se compatibile con la disciplina contrattuale di categoria.</p>	<p>articolo 9, comma 2 legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 Regione Autonoma Valle d'Aosta</p>
Indennità di risultato	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2015, le indennità di risultato possono essere riconosciute agli amministratori delle società controllate direttamente e indirettamente dalla Regione solo in presenza di equilibrio economico-finanziario (oppure di comprovato miglioramento della situazione economico-finanziaria rispetto alla media degli ultimi 2 esercizi precedenti), tenuto conto dell'oggetto sociale e del livello complessivo degli investimenti mantenuti o realizzati e in misura non superiore al 40% del rispettivo trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo.</p>	<p>articolo 9, comma 3 legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 Regione Autonoma Valle d'Aosta</p>

Composizione e compensi dei membri dei Consigli di amministrazione

Oggetto	Contenuto	Riferimento normativo
Cumulabilità di incarichi negli organi di controllo e di amministrazione	<p>Dal 1° gennaio 2015, POSSIBILITA' di cumulare gli incarichi negli organi di controllo ma solo se compatibili con la normativa vigente in materia di inconfiribilità e di incompatibilità, in misura non superiore a 2. Sono esclusi gli incarichi di supplenza.</p> <p>Dal 1° gennaio 2015, DIVIETO di cumulo degli incarichi negli organi di amministrazione. Sono esclusi gli incarichi di supplenza.</p>	<p>articolo 9, comma 4 legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 Regione Autonoma Valle d'Aosta</p> <p>articolo 9, comma 5 legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 Regione Autonoma Valle d'Aosta</p>

Reclutamento e costi del personale e affidamento lavori

Oggetto	Contenuto	Riferimento normativo
Reclutamento del personale	<p>Dal 24 agosto 2008, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi attenendosi ai principi ex art. 35, comma 3 del decreto legislativo 165/2001.</p> <p>Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.</p>	<p>articolo 18, commi 1 e 2 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</p> <p>articolo 18, comma 3 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</p>
Riduzione dei costi del personale	<p>Le società a partecipazione pubblica totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, recependoli in sede di contrattazione di secondo livello. L'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni</p>	<p>articolo 18, comma 2-bis decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</p>

	<p>alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.</p> <p>Limite al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.</p>	<p>articolo 13, comma 1 decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66</p>
--	---	---

Reclutamento e costi del personale e affidamento lavori (continua)

Oggetto	Contenuto	Riferimento normativo
Contenimento costi di funzionamento	<p>Direttive rivolte alle società "in house", dirette e indirette, da parte della Regione da recepire nella nota integrativa del bilancio mediante attestazione sull'assolvimento dei vincoli sotto riportati:</p> <ul style="list-style-type: none">- possibilità di ricoprire in misura non superiore al 50% i posti disponibili a seguito di dimissioni, licenziamenti o pensionamenti, per un periodo corrispondente al blocco del rinnovo dei contratti del settore pubblico regionale- riduzione dei costi complessivi di personale /amministratori per un importo minimo del 3% da attuarsi nel triennio 2015-2018, rispetto ai costi sostenuti nel 2014, escluso il personale assunto per nuove attività- contenimento dell'uso del superminimo mediante previsione della facoltà di riassorbimento dei nuovi assunti.	deliberazione della Giunta regionale n. 428 del 27 marzo 2015

Reclutamento e costi del personale e affidamento lavori (continua)

Oggetto	Contenuto	Riferimento normativo
Acquisto di beni e servizi	Il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 con l'articolo 25 ha aggiunto all'art. 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 l'art. 3 bis il cui comma 6 dispone che le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.	articolo 3bis, comma 6 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 - "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali"
Rimborsi spese	Adeguamento dei rimborsi spese spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale delle società controllate, anche indirettamente dalla Regione a quelli previsti per il personale dipendente dagli enti del comparto unico regionale, salvo che i regolamenti interni societari non prevedano già condizioni e limiti al rimborso meno onerosi.	articolo 4 legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19

Divieto di aumenti di capitale o trasferimenti straordinari per le società è in perdita da tre esercizi consecutivi

Oggetto	Contenuto	Riferimento
Divieto di aumento di capitale o trasferimenti	Le amministrazioni pubbliche non possono effettuare: <ul style="list-style-type: none">a) aumenti di capitale;b) trasferimenti straordinari;c) aperture di credito;d) rilasciare garanzie a favore di società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono consentiti, oltre a quanto previsto dall'articolo 2447 c.c. (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale), i trasferimenti alle società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.	articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di stabilità 2014”) (continua)

Oggetto	Contenuto	Riferimento
Fondo vincolato perdite	Le pubbliche amministrazioni devono accantonare in un <u>apposito fondo vincolato</u> un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. L'importo è reso disponibile nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. In prima applicazione per gli anni 2015, 2016 e 2017 le modalità sono leggermente differenti.	articolo 1, comma 551 legge di stabilità 2014
Concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica	Le società di maggioranza, diretta e indiretta , delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi strumentali i parametri <i>standard</i> di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.	articolo 1, comma 553 legge di stabilità 2014

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di stabilità 2014”) (continua)

Oggetto	Contenuto	Riferimento
Limitazioni per gli organismi strumentali in perdita sistematica	A decorrere dall’esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, le società di cui al comma precedente (comma 554) sono poste in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio.	articolo 1, comma 555 legge di stabilità 2014
Mobilità personale fra società partecipate	Le società controllate da pubbliche amministrazioni possono sulla base di un accordo tra di esse realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato. Gli enti che controllano le società adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di	articolo 1, comma 556 e seguenti legge di stabilità 2014

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di stabilità 2014”)

Oggetto	Contenuto	Riferimento
Mobilità personale fra società partecipate (continua)	<p>reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l’acquisizione di personale mediante procedure di mobilità di cui al comma precedente.</p> <p>Le società controllate che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma precedente, nonché nell’ipotesi in cui l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un’informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza.</p>	

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di stabilità 2014”)

Oggetto	Contenuto	Riferimento
Fondo vincolato relativo al risultato di esercizio negativo delle società partecipate dalla Regione	A decorrere dal 1° gennaio 2016 , è stata autorizzata l’istituzione, nel bilancio regionale (U.P.B. 01.16.01.20), di un fondo di riserva vincolato relativo al risultato di esercizio negativo delle società partecipate dalla Regione, anche indirettamente in gestione speciale presso Finaosta S.p.a. in applicazione della Legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 551 e seguenti). L’importo di detto fondo è determinato tenendo conto del livello di patrimonializzazione delle società e di eventuali compensazioni con gli utili di altre società partecipate. Per l’anno 2016 è stimato in euro 2.700.000.	articolo 4 legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Legge di stabilità 2015”)

Oggetto	Contenuto	Riferimento
<p>Razionalizzazione delle società partecipate</p>	<p>Dal 1° gennaio 2015, le regioni avviano un <u>processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute</u>, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, secondo i criteri riportati nell’articolo 1, comma 611 della legge 190/2014.</p> <p>I presidenti delle regioni [...] definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione, corredato di apposita relazione tecnica, delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito <i>internet</i> istituzionale dell’amministrazione.</p>	<p>articolo 1, commi 611, 612, 613 e 615 legge 23 dicembre 2014, n. 190</p> <p>deliberazione della Giunta regionale n. 2682 dell’8/10/2010 (ricognizione partecipazioni dirette art. 3, co. 27 legge finanziaria 2007)</p> <p>deliberazione della Giunta regionale n. 428 del 27/03/2015 (piano operativo di razionalizzazione legge n. 190/2014 – legge di stabilità 2015)</p>

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Legge di stabilità 2015”) (continua)

Oggetto	Contenuto	Riferimento
<p>Razionalizzazione delle società partecipate (continua)</p>	<p>Entro il 31 marzo 2016, i presidenti delle regioni [...] predispongono una relazione sui risultati conseguiti che è obbligatorio trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito <i>internet</i> istituzionale dell'amministrazione.</p> <p>Le deliberazioni di scioglimento, liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o successivamente acquisite per espressa previsione normativa sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile (diritto societario).</p> <p>L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione <i>in house</i>, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.</p>	<p>deliberazione della Giunta regionale n. 379 del 25 marzo 2016 (relazione sui risultati del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie – anno 2015, ai sensi della legge di stabilità 2015)</p>

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Oggetto	Contenuto	Riferimento
Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	<p>La determinazione riporta le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.</p> <p>L'allegato 1) alla determinazione di cui sopra contiene i principali adempimenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni.</p>	<p>Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015</p> <p>Allegato 1)</p>

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (continua)

Oggetto	Contenuto	Riferimento
Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (continua)	<p>Le misure minime anticorruzione che si applicano a tutte le società controllate a prescindere dall'attività svolta, concernono i settori di seguito riportati (pagine 13 e seguenti) e riguardano in prima istanza quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della legge 190/2012, ovvero autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale)</p> <ul style="list-style-type: none">a) individuazione e gestione dei rischi di corruzione;b) sistema dei controlli;c) codice di comportamento;d) trasparenza;e) inconfiribilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;f) formazione;g) tutele del dipendente che segnala illeciti;h) rotazione o misure alternative;i) monitoraggio.	

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (continua)

Oggetto	Contenuto	Riferimento
Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (continua)	<p>Per le società in house la direttiva prevede che si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012.</p> <p>Per quanto riguarda la trasparenza, la direttiva prevede che per le società controllate deve essere assicurata la trasparenza dei dati relativi all'organizzazione ed, eventualmente se presenti, alle attività di pubblico interesse effettivamente svolte. La direttiva dà una definizione delle attività di pubblico interesse, stabilendo che sono quelle così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti delle società e quelle previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, ovvero le attività di esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore della pubblica amministrazione di gestione di servizi pubblici.</p>	

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (continua)

Oggetto	Contenuto	Riferimento
Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (continua)	<p>L'allegato alla determinazione individua i principali adempimenti in materia di trasparenza. Per le società in house si precisa che le stesse applicano la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni senza adattamenti. Diversamente per le società controllate, deve essere data trasparenza in ordine ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo;b) pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali;c) pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza;d) personale;e) selezione del personale;f) valutazione della performance e distribuzione dei premi al personaleg) bilancio.	

	Per le società partecipate si rimanda alla determinazione ANAC n. 8/2015 sopra citata.	
Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (continua)	<p>Con il comunicato si rammentano le prossime scadenze di seguito sintetizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le società e gli enti in controllo pubblico e gli enti pubblici economici, qualora non l'abbiano già fatto, debbono nominare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.); - il RPC deve predisporre entro il 15 gennaio 2016 una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal PNA e dando conto delle misure già adottate in attuazione delle Linee guida; - il completo adeguamento alle Linee guida, con l'adozione di misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione, dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2016; - le società e gli enti destinatari delle Linee guida debbono adeguare tempestivamente i propri siti web con i dati e le informazioni da pubblicare, tenuto conto che le disposizioni in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 si applicano a tali soggetti già in virtù di quanto previsto dall'art. 24 bis del d.l. n. 90/2014. 	Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25/11/2015

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (continua)

Oggetto	Contenuto	Riferimento
Trasparenza, valutazione e merito	<p>Introduzione dell'obbligo di un'apposita sezione denominata "trasparenza, valutazione e merito" anche per le società partecipate regionali contenente:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i curricula vitae, i compensi annuali, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale di coloro che compongono gli organi di direzione politico-amministrativa dell'ente;b) i curricula vitae, le retribuzioni annuali, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti;c) i tassi di assenza e presenza del personale distinti per struttura dirigenziale;d) i nominativi e i curricula vitae dei componenti della Commissione indipendente di valutazione della performance;e) l'elenco degli incarichi, retribuiti e non, conferiti a dipendenti pubblici o a soggetti privati.	legge regionale 23 luglio 2010, n. 22

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (continua)

Oggetto	Contenuto	Riferimento
Trasparenza, valutazione e merito (continua)	Le società in house sono tenute inoltre a indicare i dati inerenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese e all'attribuzione di compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati, con riguardo al nome e ai dati fiscali del beneficiario, all'importo, al titolo giuridico alla base dell'attribuzione, alla struttura e al responsabile del relativo procedimento amministrativo e alla modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.	

MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

Oggetto	Contenuto	Riferimento
Modalità di esercizio del controllo analogo nei confronti delle società <i>in house</i>	Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, le società <i>in house</i> sono tenute a trasmettere: <ol style="list-style-type: none"> 1. bozza di programma operativo strategico triennale (contiene le linee di azione per il conseguimento degli obiettivi); 2. bozza di programma esecutivo annuale (contiene la programmazione esecutiva delle attività con riferimento agli obiettivi specificati per l'anno stesso nel programma operativo strategico triennale); 3. relazione semestrale sul generale andamento della gestione. 	legge regionale 8 aprile 2013, n. 8
	Con la deliberazione sono individuati i contenuti dei programmi e della relazione di cui alla l.r. 8/2013 nonché le società <i>in house</i> dirette ed indirette.	deliberazione della Giunta regionale n. 364/2015

DIAGNOSI ENERGETICA

Oggetto	Contenuto	Riferimento
Diagnosi energetica	<p>Obbligo di esecuzione periodica delle diagnosi energetiche nelle imprese da presentare all'ENEA e da attuarsi entro il 20 dicembre 2015.</p> <p>Nella Circolare del Ministero dello Sviluppo economico sono stati forniti chiarimenti sui punti di non chiarezza segnalati dalle principali associazioni di categoria per una corretta applicazione di tale obbligo.</p> <p>Per la corretta individuazione dei soggetti a cui tale norma deve essere applicata si rinvia alla classificazione delle imprese assoggettabili a tale obbligo: è sempre considerata impresa di grandi dimensioni qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.</p>	<p>articolo 8 decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102</p> <p>Circolare del Ministero dello Sviluppo economico del 19 maggio 2015</p> <p>Articolo 3, comma 8 del decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005</p> <p>Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese</p>

Legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. “LEGGE MADIA”)

Oggetto	Contenuto	Riferimento
Riordino disciplina partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche	<p>Principi e criteri direttivi per il <u>riordino della disciplina delle partecipazioni societarie</u>:</p> <p>a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;</p>	articolo 18, comma 1 della legge c.d. “Legge Madia”

Legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. “LEGGI MADIE”) (continua)

Oggetto	Contenuto	Riferimento
Riordino disciplina partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche (continua)	b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei principi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere; c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;	

Legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. “LEGGI MADIE”) (continua)

Oggetto	Contenuto	Riferimento
Riordino disciplina partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche (continua)	d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari; e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto	

Legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. “LEGGE MADIA”) (continua)

Oggetto	Contenuto	Riferimento
Riordino disciplina partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche (continua)	della congruità della tariffa e del costo del servizio; f) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità; g) attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari; h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicitici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo; i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;	

Legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. “LEGGE MADIA”)

Oggetto	Contenuto	Riferimento
Riordino disciplina partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche (continua)	<p>l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato.</p> <p>Alla lettera m) sono stati definiti dal legislatore nazionale particolari criteri con riferimento alle società partecipate dagli enti locali.</p> <p>I principi di cui sopra saranno declinati in appositi decreti legislativi.</p>	

PRINCIPALI INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI

Oggetto	Contenuto	Riferimento normativo
Affidamento diretto <i>in house providing</i> Direttiva 24/2014/UE	- La direttiva è ritenuta “ <i>self-executing</i> ” (il legislatore nazionale non è obbligato a disciplinarla, può limitarla o escluderla in determinati ambiti).	Consiglio di Stato sez. III 7/5/2015, n. 2291
Divieto di partecipare a gare per le società <i>in house</i>	- Le società pubbliche <i>in house</i> (enti locali) costituite ai sensi del d.lgs 267/2000 non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.l. 223/2006.	Consiglio di Stato sez. VI 8/5/2014, n. 2362
Riduzione dei compensi degli amministratori delle società partecipate	- La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, evidenzia come la riduzione dei compensi degli amministratori delle società controllate dagli enti locali, stabilita dalla legge 114/2014, con una riformulazione dell’articolo 4, commi 4 e 5 del DI n. 95/2012, non possa comportare alcuna deroga e debba avere applicazione ad ampio spettro.	Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 119/2015/PAR del 10 luglio 2015

Oggetto	Contenuto	Riferimento normativo
Limiti al reclutamento ed agli emolumenti del personale – legge 147/2013	<p>- La Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per la Lombardia, nella deliberazione precisa che l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 147/2013, non avviene automaticamente da parte delle società controllate, ma ritiene necessario un atto di indirizzo da parte dell'ente controllante. Nello specifico nella contrattazione decentrata aziendale deve essere stabilita la concreta applicazione dei vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della disposizione in argomento.</p>	Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 28 del 23 gennaio 2014
Controversie in materia di concorsi - giurisdizione	<p>- Non esiste alcuna norma in forza della quale le società partecipate possono essere in toto assimilate agli enti pubblici. Pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non quello del giudice amministrativo, in ordine agli atti di assunzione di personale adottati da una società partecipata da enti pubblici.</p>	Tar Campania – Napoli, Sez. III – Sentenza 24 aprile 2015, n 2410

Oggetto	Contenuto	Riferimento normativo
<p>Controversie in materia di revoca degli amministratori di società partecipate</p>	<p>- In tema di società per azioni partecipata da ente locale, ove l'amministratore nominato dal socio pubblico ne impugni l'atto di revoca, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria e non alla giurisdizione amministrativa, trattandosi di atto "jure privatorum" e non "jure imperii", alla luce della clausola ermeneutica generale ex art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012.</p>	<p>Cassazione Civile Sezioni Unite Ordinanza n. 1237 in data 23 gennaio 2015</p>
<p>Possibilità di fallimento delle società in house</p>	<p>- Può dichiararsi il fallimento della società "in house" (totalmente partecipata da enti pubblici) che non esercita un servizio pubblico essenziale di esclusiva competenza pubblicistica, poiché la stessa agisce sul mercato con finalità di lucro e si atteggia – nei rapporti coi terzi – come un soggetto privato, non potendosi invece desumere un ostacolo alla fallibilità dall'affermata giurisdizione del giudice contabile sulla responsabilità degli amministratori.</p>	<p>Tribunale Reggio Emilia 18/12/2014</p>